

N. R.G. 12638/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Impresa Rito Monocratico

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott. Lorenzo Lentini, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **12638/2017** promossa da:

MARINO CAZZAMALI (C.F. CZZMRN48L14A304D),

GIACOMINA ANNA MARIA PALAZZINI (C.F. PLZGMN52R67D126K),

OMBRETTA CAZZAMALI (C.F. CZZMRT72B62H509H),

PAOLO COLOMBO (C.F. CLMPLA67B05A246I),

tutti con il proc. dom. avv. CUCCHI DEVIS STEFANO del Foro di Bergamo

attori

contro

GIUSEPPE CAPELLI (C.F. CPLGPP69P18G149W), con il proc. dom. avv. LUCA BERNI, del Foro di Parma

convenuto

Toninelli Claudio Domenico, (c.f. TNNCDD57P22G149Q), contumace

terzo chiamato

GIOVANNA BELLICINI (C.F.),

GIUSEPPINA CANEVISIO (C.F.),

CRISTIAN GHEZZI (C.F.),

CLAUDIO CAZZAMALI (C.F.),

tutti con il proc. dom. avv. CUCCHI DEVIS STEFANO del Foro di Bergamo

interventuti



CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per gli attori:

“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

Dato atto ed accertato:

-) l'esistenza del rapporto contrattuale, consistente nell'incarico di promotore finanziario conferito dai sig.ri Cazzamali Marino, Palazzini Giacomina Anna Maria, Cazzamali Ombretta e Colombo Paolo in favore del sig. Capelli Giuseppe;
 -) l'inadempimento contrattuale consistente nel fatto illecito della condotta dolosa per come descritta in atti e riconducibile allo stesso Capelli;
- condannare per l'effetto quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni emergenti, patiti e patienti consistenti e così suddivisi:

A. sig.ri **Cazzamali Marino e Palazzini Giacomina** per l'importo complessivo di **€ 384.170,00** o in quella somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia così suddivisa: **Polizze Grazer: € 270.170,00** capitalizzate al 01.02.2016; **JVC: € 114.000,00**.
B. sig.ri **Cazzamali Ombretta e Colombo Paolo** per l'importo complessivo di **€ 146.563,00** o in quella somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia così suddivisa:

Polizze Grazer: € 94.563,00 capitalizzate al 01.02.2016;

JVC: € 52.000;

oltre per ognuno di loro riferito alla posizione JVC al danno da mancato guadagno per omesso investimento per il periodo che va dagli anni 2011 al 2017.

Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo (al netto della quota di essi includibile nel mancato guadagno) e rivalutazione monetaria.

Dato atto ed accertata la condotta penalmente rilevante posta in essere dal Sig. Capelli Giuseppe, condannare quest'ultimo al **risarcimento del danno morale patito dagli attori, nella misura che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa** in considerazione dei fatti di causa, della loro gravità e del considerevole pregiudizio riscontrato.

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

Nella denegata ipotesi in cui non venisse riscontrata la presenza dell'elemento psicologico del dolo in capo alla condotta descritta ascrivibile al Sig. Capelli Giuseppe, condannare quest'ultimo per fatto illecito colposo al **risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dagli odierni attori per come sopra descritti e dettagliati**, limitando la richiesta condanna al solo danno prevedibile al momento del conferimento dei diversi incarichi contrattuali di investimento.

Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo (al netto della quota di essi includibile nel mancato guadagno) e rivalutazione monetaria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni più ampia riserva di rinnovare istanze, capitolare e replicare nell'eventuale impugnativa. **IN OGNI CASO**

Con vittoria di spese e competenze legali e di CTU”.

Per gli intervenuti BELLICINI E GHEZZI

“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

Dato atto ed accertato:

-) l'esistenza del rapporto contrattuale, consistente nell'incarico di promotore finanziario conferito dai sig.ri Bellicini Giovanna e dal di lei figlio Cristian Ghezzi in favore del sig. Capelli Giuseppe;



-) l'inadempimento contrattuale consistente nel fatto illecito della condotta dolosa per come descritta in atti e riconducibile allo stesso Capelli; condannare per l'effetto quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni emergenti, patiti e patienti consistenti e così suddivisi:

A) **sig.ri Bellicini Giovanna e Cristian Ghezzi** per l'importo complessivo di **€ 89.500,00** (somma già decurtata dell'importo di € 35.000,00 a titolo di capitale versata dal Sig. Capelli nelle more dell'odierno giudizio di cui si accusa incasso) o in quella somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre al danno da mancato guadagno per omesso investimento per il periodo che va dagli anni 2016 al 2018.

Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo (al netto della quota di essi includibile nel mancato guadagno) e rivalutazione monetaria.

Dato atto ed accertata la condotta penalmente rilevante posta in essere dal Sig. Capelli Giuseppe, condannare quest'ultimo **al risarcimento del danno morale patito dagli intervenienti**, nella misura che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa in considerazione dei fatti di causa, della loro gravità e del considerevole pregiudizio riscontrato.

IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

Nella denegata ipotesi in cui non venisse riscontrata la presenza dell'elemento psicologico del dolo in capo alla condotta descritta ascrivibile al Sig. Capelli Giuseppe, condannare quest'ultimo per fatto illecito colposo al risarcimento **di tutti i danni patiti e patienti dagli odierni attori per come sopra descritti e dettagliati**, limitando la richiesta condanna al solo danno prevedibile al momento del conferimento dei diversi incarichi contrattuali di investimento.

Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo (al netto della quota di essi includibile nel mancato guadagno) e rivalutazione monetaria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni più ampia riserva di rinnovare istanze, capitolare e replicare nell'eventuale impugnativa.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze legali e di CTU.”

Per gli intervenuti CAZZAMALI E CANEVISIO

“IN VIA PRINCIPALE E DI MERITO

Dato atto ed accertato:

-) l'esistenza del rapporto contrattuale, consistente nell'incarico di promotore finanziario conferito dai sig.ri Cazzamali Claudio e Canevisio Giuseppina Ivana in favore del sig. Capelli Giuseppe;

-) l'inadempimento contrattuale consistente nel fatto illecito della condotta dolosa per come descritta in atti e riconducibile allo stesso Capelli; condannare per l'effetto quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni emergenti, patiti e patienti consistenti e così suddivisi:

A. sig.ri **Cazzamali Claudio e Canevisio Giuseppina Ivana** per l'importo complessivo di **€ 39.000,00** o in quella somma maggiore o minore che venisse accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di giustizia, oltre al danno da mancato guadagno per omesso investimento per il periodo che va dagli anni 2013 al 2017.

Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo (al netto della quota di essi includibile nel mancato guadagno) e rivalutazione monetaria.

Dato atto ed accertata la condotta penalmente rilevante posta in essere dal Sig. Capelli Giuseppe, condannare quest'ultimo **al risarcimento del danno morale patito dagli intervenienti**, nella misura che il Giudice adito vorrà liquidare in via equitativa in considerazione dei fatti di causa, della loro gravità e del considerevole pregiudizio riscontrato.



IN VIA SUBORDINATA DI MERITO

Nella denegata ipotesi in cui non venisse riscontrata la presenza dell'elemento psicologico del dolo in capo alla condotta descritta ascrivibile al Sig. Capelli Giuseppe, condannare quest'ultimo per fatto illecito colposo **al risarcimento di tutti i danni patiti e patienti dagli odierni attori per come sopra descritti e dettagliati**, limitando la richiesta condanna al solo danno prevedibile al momento del conferimento dei diversi incarichi contrattuali di investimento. Il tutto oltre interessi legali dal dovuto al saldo (al netto della quota di essi includibile nel mancato guadagno) e rivalutazione monetaria.

IN VIA ISTRUTTORIA

Con ogni più ampia riserva di rinnovare istanze, capitolare e replicare nell'eventuale impugnativa.

IN OGNI CASO

Con vittoria di spese e competenze legali e di CTU"

Per il convenuto

"In via preliminare: autorizzare la chiamata in causa del Signor Toninelli Claudio Domenico (C.F. TNNCDD57P22G149Q nato a Orzinuovi (BS) il 22/09/1957 e residente a Casaletto Di Sopra (CR) Via Manzoni nr. 2, disponendo ai sensi dell'art. 269 c.p.c. il differimento dell'udienza di prima comparizione onde consentire il perfezionamento del regolare contraddittorio di tutte le parti in causa;

Sempre in via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Signor Capelli Giuseppe per i motivi di cui in narrativa e conseguentemente rigettare le domande attoree;

In principalità e nel merito: rigettare le domande degli attori in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate per i motivi di cui in narrativa;

In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse affermata qualsivoglia responsabilità del Signor Capelli per i danni patiti dagli attori in relazione alle polizze Grazer, accertare la responsabilità nella causazione dei danni del Signor Toninelli Claudio Domenico e quindi dichiarare tenuto e condannare comunque il Signor Toninelli Claudio Domenico a manlevare e tenere indenne l'odierno convenuto per i motivi di cui in narrativa dalle pretese di parte attrice;

In via istruttoria: con ogni più ampia riserva di ulteriormente produrre e dedurre nei termini di legge;

In ogni caso: con vittoria di spese e competenze tutte, oltre IVA e CPA, come per legge. Con rifusione delle spese di lite".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con atto di citazione del 26 luglio 2017 i coniugi MARINO CAZZAMALI E GIACOMINA PALAZZINI e i coniugi OMBRETTA CAZZAMALI (quest'ultima figlia di Cazzamali-Palazzini) e PAOLO COLOMBO convenivano in giudizio GIUSEPPE CAPELLI (già "*figura professionale di riferimento della Banca Hypo Alpe Adria Bank*"), al quale avevano affidato la gestione dei propri risparmi a partire dal maggio 2010, su raccomandazione di un proprio parente "*sig. Claudio Cazzamali residente ad Antegnate (BG), che ebbe modo di eseguire a partire dall'anno 2006 un investimento finanziario nella misura di € 2.000,00 ogni sei mesi tramite la promozione del sig. Capelli Giuseppe*".



Secondo la prospettazione attorea CAPELLI “che nel frattempo dismetteva la carica in Banca Hypo Alpe Adria riciclandosi come libero professionista (promotore finanziario e broker), quando riteneva vi fossero degli investimenti allettanti e sicuri, contattava direttamente i coniugi Cazzamali-Palazzini, e si presentava presso la loro abitazione per spiegare nel dettaglio la proposta”.

In particolare “Nel maggio 2010 il sig. Capelli proponeva alle famiglie Cazzamali Marino e Colombo Paolo di prenotare una polizza vita con scadenza al 31.12.2010 con un rendimento del 4% annuo, per la quale era prevista una quota minima di partecipazione di € 50.000,00, somma che andava bonificata sul conto corrente della Sat – Sasa Assicurazioni di Toninelli Alessandro & C. Sas, con sede in Casaleto di Sopra (CR), Via A. Manzoni n. 2 (CF e P.IVA 01310050198), l’agenzia alla quale il Capelli (secondo la sua versione dei fatti) si appoggiava per la gestione delle polizze e degli investimenti (doc. 1)”, precisando che “i predetti bonifici vennero eseguiti in data 01.06.2010 dai coniugi Cazzamali-Palazzini per l’importo di € 150.000,00 e dai coniugi Colombo - Cazzamali per l’importo di € 50.000,00 (doc. 3 e 4)”.

Successivamente “Nel 2011 come da accordi con il sig. Capelli, vennero riaccreditati sul conto corrente dei sig.ri Cazzamali e Colombo, gli interessi della polizza summenzionata per l’importo di € 3.150,00 (Cazzamali) ed € 1.050,00 (Colombo) direttamente dall’Agenzia Sat (doc. 5 e 6)”.

Più tardi “A fronte dunque della fruttuosità del predetto investimento, anziché pretendere il riscatto della somma iniziale, i coniugi Cazzamali Marino e Palazzini Giacomina, una volta scaduto il prodotto finanziario sopra descritto, decidevano di stipulare, sempre su suggerimento del sig. Capelli, il quale anche in tale occasione si era recato presso l’abitazione degli attori, due polizze di assicurazione sulla vita (disgiuntamente intestate a Marino Cazzamali e a Palazzini Giacomina del valore di € 100.000,00 cadauna) con la compagnia finanziaria austriaca Grazer Wechselseitige (Reg. Imprese Trib. Di Graz – FN 37748 m. e con sede legale in 8010 Graz – Herrengasse 18-20 – Direzione Commerciale per l’Italia con sede in Wien 1090, Wasagasse 11/10 - Austria), a premio unico e con scadenza 01.02.2016 (e decorrenza 01.02.2011), e per le quali si rendeva necessaria l’integrazione di quanto già a mani del promotore finanziario, per la somma di € 50.000”.

Parimenti “adescati con le medesime argomentazioni che si riveleranno successivamente completamente false, anche i coniugi Colombo Paolo e Cazzamali Ombretta decisero a loro volta di non riscattare il denaro iniziale, ma al contrario ricevettero la proposta di sottoscrivere una polizza



assicurativa per la quale venne richiesto il versamento di ulteriori € 20.000,00 (doc. 7 e 8). Alla luce della successiva conferma (che in realtà, ma lo si vedrà meglio nel prosieguo, si rivelava poi del tutto falsa) da parte di Grazer del pacchetto assicurativo (doc. 9 e 10), i coniugi Cazzamali dunque si decidevano ad integrare in data 02.03.2011 con altri € 50.000,00 l'investimento iniziale, mentre i coniugi Colombo con altri € 20.000,00, ritualmente bonificati sul conto corrente indicato dal Capelli (doc.11 e 12)". Nel complesso "Pertanto l'investimento accumulato fino a tale data e concernente la sottoscrizione delle polizze assicurative, si concretizzava in totali € 200.000,00 per i coniugi Cazzamali-Palazzini (oltre interessi) ed in € 70.000,00 per i coniugi Colombo-Cazzamali Ombretta (oltre interessi). Le provenienze del citato denaro erano quelle dei conti correnti cointestati ai coniugi, così come si evince dai bonifici provenienti dai conti correnti Fineco, aperti proprio su suggerimento della controparte (doc. 13)".

Quindi "Nel 2015, e dunque in prossimità delle scadenze richiamate dal convenuto del 01.02.2016 (con tempismo sinistro....), il sig. Capelli proponeva nuovamente ai coniugi Cazzamali e Colombo il rinnovo delle predette polizze, i cui estremi vennero inoltrati via mail dal Capelli su carta intestata Grazer Wechselseitige (anche in questo caso artatamente e falsamente replicata dal Capelli) (doc. 14 e 15)". Proprio con riferimento alla suddetta scadenza del febbraio 2016, le relative allegazioni comprovano come il Sig. Capelli, onde rendere ancor più appetibile l'investimento (in realtà inesistente) esplicò rispettivamente per la posizione Cazzamali Marino la copertura assicurativa per la somma di € 135.085,00 (a fronte degli originari € 100.000,00), secondo il medesimo importo riconducibile anche alla Sig.ra Palazzini, mentre per la posizione Colombo la somma di € 94.563,00 (a fronte degli originari € 70.000). In buona sostanza, benchè consapevole del fatto che non vi fosse nessuna polizza assicurativa Grazer, il convenuto pensò bene di capitalizzare (sulla carta) gli originari investimenti dei malcapitati secondo la percentuale inizialmente promessa del 6%, confermando così che gli esponenti fossero e sono (in termini di danno) creditori per le somme di € 135.085,00 ciascuno (per un totale di € 270.170,00) i Sig.ri Cazzamali Marino e Palazzini Giacomina, mentre per la somma di € 94.563,00 i Sig.ri Colombo Paolo e Cazzamali Ombretta".

Ulteriore investimento effettuato dagli attori tramite CAPELLI è quello nella JVC Capital Sicav plc, sicav di diritto maltese: "Unitamente all'investimento di cui alle sopra citate polizze, nel corso degli anni 2012 e 2013 i coniugi Cazzamali-Palazzini e Cazzamali-Colombo acquistavano, sempre per il



tramite del sig. Capelli Giuseppe (che allettava e abbindolava i malcapitati), prodotti finanziari emessi dalla JVC Capital Sicav plc (Unique Company Identification n.MTROC.SV229-70) con sede in 1165 Malta, St. John Street vlt n. 85, società per l'appunto di investimento maltese, per un totale rispettivamente di € 200.000,00, ed € 95.000,00”.

Rilevavano che “Dall’esame delle allegate distinte di acquisto e dalle ricevute emesse dalla JVC che qui si producono all’allegato 17 si evince la natura dei prodotti di interesse per gli esponenti, che investivano fidandosi del Capelli, con la ferma convinzione di dotarsi di Equity e Bond, dal profilo di rischio oggettivamente contenuto nei minimi. A sostegno delle proprie iniziative, ed ovviamente al fine di far crescere in capo agli attori la convinzione di essere adeguatamente seguiti e protetti, il Sig. Capelli consegnava agli stessi un fascicolo informativo (all. 18) che bene illustrava le caratteristiche di questa Sicav (denominata per l'appunto JVC), fascicolo che rivelava un profilo di investimenti fortemente prudentiale, costituito principalmente da un fondo (nel quale gli esponenti credevano di investire...) che annoverava fra le sue fila solide realtà finanziarie (sempre a detta del convenuto). Nelle more dei citati investimenti, in sede di rendiconto annuale che la SICAV riteneva di fornire agli esponenti, a più riprese venivano comunicati agli stessi dei valori nominali di quota altamente declassati (mediamente € 60), che non trovavano alcun riscontro sul mercato azionario ed obbligazionario maltese; per un confronto si allega quotazione JVC dell’ottobre 2016 pari ad € 93,00 per il prodotto Bond e 107,00 per l’equity (doc. 19-20). Gli attuali esponenti si avvedevano della palese incongruenza benchè ancora ignari che i valori degli investimenti, la redditività degli stessi e l’andamento sul mercato erano figlie della “fantasia” del Sig. Capelli, segnalando la circostanza a più riprese, e così a distanza di qualche giorno gli investitori si trovavano recapitato un resoconto che riallineava il valore del loro prodotto a quello pubblicato sul mercato (all. 21 e 22)”.

Tuttavia “nel novembre 2016, forse ormai giunto ad una sostanziale ingestibilità della situazione architettata, il Sig. Capelli inavvertitamente fornì agli esponenti (oltre che al Sig. Claudio, estraneo alla presente iniziativa) il prospetto riepilogativo degli investimenti da questi realizzati nel loro interesse; gli attori con grande sorpresa appresero che i loro soldi non erano stati impiegati per l’acquisto di prodotti a basso rischio di natura obbligazionaria ed azionaria (Equity e Bond), bensì per acquisire strumenti fortemente speculativi, con pericolo altissimo per gli investitori (all. 23 – si notino i prodotti Leverage totalmente differenti da quelli desiderati dagli esponenti)”.



Gli attori riepilogavano quindi gli esiti dei due investimenti: “*Con riferimento ai citati investimenti Grazer, gli attori si determinarono ad interpellare la società di finanziamento austriaca presso la sede italiana, ricevendo per l’effetto, con grande sgomento e delusione, la risposta che tutti i prodotti millantati dal Capelli non erano conosciuti dalla società stessa ed erano certamente contraffatti dal citato promotore! (doc 25)*”, mentre “*Con riferimento alle vicende JVC, per l’appunto i sig.ri Cazzamali Marino e Palazzini nell’estate 2016 avanzavano richiesta di rientro del loro investimento iniziale, pari ad € 200.000,00 del quale venivano rimborsati solo parzialmente, tramite bonifico bancario per € 85.979,18. Per la restante parte (€ 114.000,00) i sig.ri Cazzamali – Palazzini proponevano al sig. Capelli la sottoscrizione di scrittura privata, con la quale il Capelli, in qualità di garante, si impegnava ad integrare (garantendo) eventualmente la quota capitale non rimborsata dalla Victory Holding Limited, presso la quale, secondo il Capelli sono depositati gli investimenti della JVC. I coniugi Colombo invece, a fronte dell’investimento iniziale di € 95.000,00, venivano rimborsati dell’importo di € 43.000,00, residuando dunque una somma complessiva pari ad € 52.000,00*”.

Avendo appreso tra l’altro “*della dismissione della licenza ad operare sui mercati azionari ed obbligazionari della JVC, che continua per bocca del Sig. Capelli Giuseppe a promettere liquidazioni di somme di cui non si scorge nemmeno lontanamente la presenza (all. 24)*”, gli attori presentavano il 3 agosto 2016 “*formale denuncia querela avanti gli organi competenti, con successivo deposito di integrazione documentale del 3 ottobre 2016 (doc. 28 e 29)*”.

Richiamavano quindi gli “*specifici riconoscimenti del debitore Capelli (si allega a riguardo mail e messaggistica scambiate tra il sig. Capelli e il sig. Claudio Cazzamali – doc.34)*, rappresentando che “*il Presidente del Consiglio di Amministrazione della citata JVC era il sig. Capelli Giuseppe, soggetto tra l’altro a capo anche dell’altra società di stanza sull’isola di Malta che avrebbe dovuto rifondere le perdite JVC, la Victory Capital Limited (doc.36)*”.

Sulla base dei fatti come sopra allegati gli attori chiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali (“*ivi incluso il danno “per omesso investimento per il periodo che va dagli anni 2011 al 2017”*”), derivanti dagli illeciti posti in essere dolosamente dal convenuto, previo accertamento dell’inadempimento nell’ambito di un “*rapporto di natura contrattuale, consistente nel ripetuto incarico conferito dalle famiglie qui esponenti, affinché il promotore finanziario (con tale titolo e per sua stessa ammissione, si definiva il sig. Capelli! – cfr. comparsa di costituzione e risposta del 11 aprile 2017 nonché querela*



sig. Capelli del 06.11.2015) investisse al meglio il denaro a lui consegnato sulla fiducia, onde far fruttare le operazioni suggerite”. In particolare “La fattispecie va dunque inquadrata nel rapporto di intermediazione finanziaria tra il sig. Capelli (quale promotore finanziario, come lo stesso Capelli si spacciava- cfr: esposto depositato da questi) e gli odierni attori”.

Al riguardo precisavano “che l’investimento totale, oggi privo di riscontro, comprensivo della sottoscrizione delle polizze assicurative Grazer (false) e delle operazioni JVC (al netto dei rimborsi effettuati) risulta in definitiva così suddiviso: coniugi Cazzamali-Palazzini € 384.170,00, coniugi Cazzamali-Colombo € 146.563,00. Il totale complessivo affidato dalla famiglia Cazzamali al sig. Capelli ammonta pertanto ad € 530.733,00, al netto di quanto fortunatamente già recuperato tramite riscatto JVC”.

Concludevano inoltre per il risarcimento del danno morale, “accertata la condotta penalmente rilevante”, da liquidare in via equitativa.

In via subordinata chiedevano di accertare la responsabilità del convenuto a titolo di colpa.

1.2 Con comparsa di intervento ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c. si costituivano in data 1° marzo 2018 CAZZAMALI CLAUDIO E CANEVISIO GIUSEPPINA IVANA, “onde sostenere le ragioni degli attori, nonché far valere il proprio diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti a causa del comportamento doloso del sig. Capelli Giuseppe”.

Oltre a confermare la ricostruzione dei fatti operata dagli attori, gli intervenuti, qualificatisi anch’essi “vittime dello spericolato, azzardato e truffaldino modus operandi del Capelli”, esponevano che “Unitamente all’investimento degli attori di cui alle citate polizze (i cui estremi vennero inoltrati via mail dal Capelli su carta intestata Grazer Wechselseitige, anche in questo caso artatamente e falsamente replicata dal Capelli) nel corso degli anni 2012 e 2013 i coniugi Cazzamali-Palazzini, Cazzamali-Canevisio e Cazzamali-Colombo sottoscrivevano, sempre per il tramite del sig. Capelli Giuseppe (che ancora una volta allettava e abbindolava i malcapitati), quote della JVC Capital Sicav plc (Unique Company Identification n.MTROC.SV229-70) con sede in 1165 Malta, St. John Street vlt n. 85, società per l’appunto di investimento maltese, per un totale rispettivamente di € 200.000,00, € 75.000,00 e € 95.000,00 (doc. 1 e 2)”.

Precisavano che “Con riferimento alle vicende JVC, i sig.ri Cazzamali Canevisio nel giugno 2016 avanzavano richiesta di € 50.000,00 a parziale rientro del loro investimento iniziale, pari ad €



75.000,00, del quale venivano rimborsati solo pro-quota, tramite bonifico bancario per € 35.930,47 in data 13 luglio 2016 (cfr. doc. 1 e 2). Ne consegue che il solo capitale di cui i coniugi Cazzamali-Canevisio devono ancora vedersi restituito è pari ad € 39.069,53”.

Per il resto allegavano circostanze e formulavano considerazioni analoghe a quelle degli attori, svolgendo conclusioni pienamente sovrapponibili, fatta eccezione per il *quantum* del risarcimento.

1.3 Con comparsa di intervento ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.c. si costituivano in data 27 aprile 2018 BELLICINI GIOVANNA E CRISTIAN GHEZZI “onde sostenere le ragioni degli attori, nonché far valere il proprio diritto a vedersi riconosciuto il risarcimento di tutti i danni patiti e patienti a causa del comportamento doloso del sig. Capelli Giuseppe”, esponendo quanto segue. “Il quadro inerente l’infausta vicenda vissuta dai sig.ri Cazzamali – Palazzini, dai sig.ri Cazzamali – Colombo e dai sig.ri Cazzamali - Canevisio deve essere completato con l’analisi di quanto occorso alla sig.ra Bellicini e al di lei figlio Cristian, anch’essi vittime dello spericolato, azzardato e truffaldino *modus operandi* del Capelli. Già a partire dall’anno 2006 la sig.ra Bellicini decideva di affidarsi ad un promotore finanziario onde investire e far fruttare parte dei propri risparmi nonché il risarcimento ottenuto dal figlio Cristian in seguito al terribile incidente stradale di qualche anno prima che lo aveva reso totalmente paralizzato alle braccia ed alle gambe (tetraplegico). La scelta ricadeva, su indicazione dell’amico di famiglia Sig. Claudio Cazzamali, proprio sul sig. Capelli Giuseppe (CF CPLGPP69P18G149W), nato ad Orzinuovi (Bs) il 18.09.1969 ed ivi residente in Via Foppa n. 9, figura professionale di riferimento della Banca Hypo Alpe Adria Bank, filiale di Rovato (BS), e preposto alla gestione degli investimenti e dei risparmi. Il comportamento del Capelli anche nel caso dei sig.ri Bellicini-Ghezzi era sempre lo stesso: proponeva inizialmente la prenotazione di una polizza o di altro investimento con un rendimento minimo annuo garantito; una volta consolidata la fiducia con gli investitori, lo stesso Capelli garantiva sul fatto che le scelte di investimento fossero prive di sostanziali rischi, tanto da portare gli ignari clienti a bonificare gli importi richiesti. Così, fra il maggio ed il settembre 2006, la sig.ra Bellicini (unitamente al figlio), decideva di aprire un conto corrente cointestato con il figlio presso il summenzionato Istituto di riferimento del Capelli, dove fece confluire nel giro di pochi mesi la somma di € 99.500,00 (doc. 2 e 3). Su tale conto il sig. Capelli operava autonomamente, senza interpellare gli ignari correntisti, se non in caso di sottoscrizioni di



prodotti finanziari, i quali si fidavano a tale punto del convenuto da consegnargli le credenziali di accesso del conto sul quale appunto quest'ultimo effettuava movimentazioni di denaro”.

In particolare “Nell’agosto del 2006 il Capelli proponeva alla sig.ra Bellicini la sottoscrizione di una polizza Grazer, la quale prevedeva versamenti semestrali partendo da una somma di € 3.000,00, polizza poi sospesa nell’anno 2013 (doc. 4). Nel frattempo, e precisamente nel luglio del 2008, il Capelli consigliava nuovamente di aprire un altro conto Fineco on line, intestato unicamente alla sig.ra Bellicini Giovanna, sul quale venivano girati € 85.000,00 dal conto aperto presso lo Hypo Bank, conto sul quale operava unicamente il sig. Capelli, in possesso di codici e password per accedere”.

Successivamente “a fine gennaio 2017 il sig. Capelli si recava presso l’abitazione degli odierni intervenienti, suggerendo il riscatto anticipato della polizza Grazer sottoscritta anni prima, giustificando tale scelta dicendo che “non poteva più seguire i prodotti Grazer”; la sig.ra Giovanna pertanto firmava il modulo che lo stesso Capelli aveva preparato. Contestualmente il Capelli chiese inoltre di consegnargli il contratto originale della polizza sottoscritta con Grazer. Anche in questo caso, vista la fiducia riposta nei confronti del promotore, la Bellicini non esitava a consegnare quanto richiesto”. Quindi in data 01.04.2017 “la sig.ra Bellicini scoprì che il saldo del proprio conto corrente (di cui il Capelli gestiva in piena autonomia le varie operazioni) ammontava a solo € 282,38 benchè, secondo la farneticante ricostruzione di controparte, li avrebbe dovuto quantomeno rinvenirsi i proventi della polizza Grazer per circa € 41.000,00 (doc. 10)” e successivamente “appurò che dal 16.01.2017 al 13.02.2017 dal proprio conto on line erano stati effettuati numerosi bonifici a diverse persone, senza che fosse mai stata avvisata o senza che avesse copia di un documento giustificativo, riconducibile ad una formula di investimento”, per un totale di “€ 45.100,00 a fronte del riscatto Grazer per circa € 41.000,00”.

Successivamente la “sig.ra Bellicini, insospettita dal fatto che per tali operazioni non avesse mai ricevuto un avviso sul cellulare, scoprì amaramente che sul conto on line risultava, come numero di cellulare sul quale inviare le relative comunicazioni, non più l’utenza Bellicini, bensì quella di Capelli (doc. 13). Fu solo dopo tali eventi che la sig.ra Bellicini si rese conto che il documento più aggiornato in possesso della stessa era il report consegnatole da Capelli in data 15.12.2015 (cfr. doc. 7), dal quale si evinceva che il totale degli importi affidatagli ammontava a più di € 100.000,00: infatti, oltre al piano di accumulo Grazer di circa € 41.000,00 (cfr. doc. all. 8 querela); venivano annoverati inoltre



circa € 55.000,00 investiti in un fondo JVC (come affermato proprio dal Capelli) ed il portafoglio titoli Fineco ammontante a circa € 30.000,00. In realtà, tale prospettazione non rappresentava (e non rappresenta) purtroppo l'amara situazione effettiva”.

Inoltre, “Con particolare riferimento alla vicenda Victory, società di cui il sig. Capelli era direttore e figura di riferimento (doc. 17), la sig.ra Bellicini Giovanna e il di lei figlio Cristian, convinti dallo stesso Capelli di investire in pacchetti finanziari sicuri tramite la JVC (quelli a cui prima si faceva riferimento), a partire dal 2013 effettuavano una serie di bonifici (partiti dal conto Fineco già citato della Bellicini e disposti direttamente dal Capelli) intestati direttamente alla società Victory, per un totale di € 65,000,00 (doc. 18). Purtroppo anche tale investimento, se mai nei fatti realizzato, si rivelò infruttuoso. Di fatto il Capelli aveva dirottato ancora una volta i risparmi della Fam. Bellicini-Ghezzi sul conto della propria società Victory, rilasciando, come già sopra esposto n. 2 contract note a nome della società JVC, per la somma di € 55.000,00”.

Seguivano “sporadici ed esigui versamenti effettuati verso la fine del 2017 ed inizio 2018. In particolare: - € 10.000,00 dietro corresponsione della somma tramite a mezzo bonifico bancario del 06/12/2017 (doc. 21) -€ 1.500,00 dietro corresponsione della somma a mezzo bonifico bancario del 11/04/2018 (doc. 22)”. A questo punto, a fronte delle doglianze degli esponenti, “il Capelli consegnava un assegno bancario (0049741007-04) che qui si produce in copia di € 35.000,00 con scadenza 31.03.2018 tratto presso la Veneto Banca s.c.p.a. che nelle intenzioni (o meglio a parole) avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore acconto che il debitore versava nelle casse degli odierni intervenienti (doc. 23)”, posto dalla parte a fondamento dell'istanza (accolta) ai sensi dell'articolo 186 ter c.p.c..

Lamentavano quindi un danno patrimoniale patito dagli esponenti riconducibile al solo profilo emergente per la sorte capitale perduta (per come illustrata da controparte e conosciuta al 31.12.2015) è pari ad € 136.000,00 – 11.500,00€ e dunque € 124.500,00”.

Per il resto formulavano considerazioni in diritto analoghe a quelle degli attori, svolgendo conclusioni pienamente sovrapponibili, fatta eccezione per il quantum del risarcimento richiesto.

2.1 *Costituitosi ritualmente CAPELLI eccipiva preliminarmente la carenza di legittimazione passiva: “Dalla ricostruzione dei fatti operata dagli attori, così come dalle emergenze documentali dagli stessi allegate, emerge inequivocabilmente che il rapporto contrattuale in relazione agli investimenti di cui si controverte sia intercorso tra gli attori, da un lato, e le agenzie SAT snc e Toninelli Assicurazioni,*



nonché la JVC Capital Sicav plc, dall'altro. Non foss'altro che le polizze assicurative sono state sottoscritte con le agenzie assicurative amministrare dal sig. Toninelli e che l'operazione di sottoscrizione delle quote della JVC Capital Sicav plc è stata effettuata direttamente ed esclusivamente con la predetta società di diritto maltese. D'altro canto deve pure rammentarsi che, per stessa ammissione degli attori, i pagamenti per la sottoscrizione degli investimenti non sono stati effettuati su conti correnti intestati al sig. Capelli, ma sono pacificamente stati effettuati sui conti correnti rispettivamente intestati alle agenzie SAT snc di Toninelli & C. e Toninelli Assicurazioni ovvero alle compagnia assicurative emittenti polizze Sasa e Grazer, nonché sui conti correnti della banca depositaria intestati alla JVC Capital Sicav plc. Non v'è dunque dubbio che l'azione contrattuale sui cui si fondano le rivendicazioni attoree, e conseguentemente l'odierno procedimento risarcitorio, è fatta valere nei confronti di un soggetto, il sig. Giuseppe Capelli, che non è parte del rapporto contrattuale e che si è limitato solo ed esclusivamente al ruolo di promotore/procacciatore d'affari rispetto ai contratti stipulati tra gli odierni ricorrenti e le agenzie e compagnie d'assicurazione piuttosto che i fondi d'investimento sopra menzionati”.

Nel merito contestava la ricostruzione fattuale avversaria. Premettendo di essere “entrato in contatto con la famiglia Cazzamali nel corso del 2006, allorquando era ancora promotore finanziario di Hypo Alpe Adria Bank Spa”, evidenziava che “gli attori, appartenenti a una famiglia di noti professionisti commercialisti, sono soggetti in possesso di una elevata conoscenza ed esperienza dei mercati finanziari e degli investimenti”, tant'è che “Nei primi mesi del 2010, anche in relazione al notevole calo dei tassi sulle operazioni in titoli bancari, la famiglia Cazzamali chiedeva al sig. Capelli di ricercare e consigliare nuove forme di investimento con rendimenti maggiori rispetto a quelli garantiti dai prodotti di Hypo Bank o da altri istituti bancari. In quel periodo l'odierno resistente collaborava, in qualità di procacciatore d'affari, con le agenzie SAT snc di Toninelli Alessandro & C. e Toninelli Assicurazioni sas di Toninelli Claudio, ed era convinto, anche in ragione delle compagnie assicurative di cui le predette agenzie erano plurimandatari (Zurich, Sasa, Axa, Royal ecc.), della serietà e affidabilità delle stesse e, soprattutto, del loro procuratore e agente generale sig. Toninelli Claudio Domenico, in nome e per conto del quale, è bene sottolineare, l'odierno convenuto segnalava prodotti finanziari e raccoglieva le relative sottoscrizioni mediante l'utilizzo di modulistica da quest'ultimo direttamente fornita. Tra le varie offerte di prodotti che il signor Toninelli proponeva all'odierno



resistente, erano presenti prodotti di polizze assicurative ramo vita con buoni rendimenti. A fronte delle richieste avanzate dagli attori il sig. Capelli provvedeva a segnalare e proporre agli stessi i prodotti che le predette agenzie avevano nel proprio portafoglio. Da qui la decisione degli stessi di investire i propri risparmi nei prodotti offerti, tramite il sig. Capelli, dalle agenzie assicurative predette, ed in particolare, da subito nelle polizze Sasa”.

Precisava di essersi “limitato a fare una segnalazione di prodotto e che i rapporti finanziari in questione (ad eccezione dell’operazione nella JVC, di cui infra), e quindi la predisposizione della modulistica e contrattualistica dei prodotti assicurativi, la gestione con le compagnie assicurative mandanti, i pagamenti degli investimenti e il rimborso delle cedole, venivano gestiti interamente da e facevano capo direttamente all’agenzia SAT snc e all’agenzia Toninelli Assicurazioni, rappresentate direttamente ed indirettamente dal sig. Toninelli Claudio Domenico”.

Esponesse che “in virtù dell’imminente scadenza delle polizze Sasa, il sig. Toninelli suggeriva all’odierno convenuto di consigliare loro di reinvestire i propri risparmi in polizze Grazer. Nell’occasione venivano consegnati dal sig. Toninelli al sig. Capelli i moduli di proposta delle polizze, con indicazione delle coordinate bancarie dei conti dedicati della Grazer Assicurazioni/Toninelli ove i ricorrenti dovevano effettuare i dovuti pagamenti di integrazione delle somme investite. Il sig. Capelli si limitava a far sottoscrivere i suddetti moduli ai ricorrenti e a riconsegnarli nella disponibilità dell’agenzia mandataria”.

Rappresentava di avere presentato il 6.11.2015 “un esposto/denuncia avanti il Nucleo di Polizia Tributaria di Como affinché la Procura della Repubblica territorialmente competente accertasse e valutasse se in relazione alle condotte poste in essere dal Toninelli fossero rinvenibili fattispecie penalmente rilevanti” .

Riconosceva di avere commesso due errori: in primo luogo “in occasione della scadenza di alcuni contratti Grazer nel febbraio del 2016 il sig. Capelli, pur non essendo tenuto ad accollarsi le conseguenze dannose subite dai clienti per esclusiva responsabilità di altri soggetti, nella speranza comunque di poter ottenere poi giustizia con il diretto responsabile degli eventi - ha assunto l’iniziativa di rimborsare di tasca propria un contratto Grazer riscontrato anomalo, di investimento pari ad iniziali € 50.000,00 e sottoscritto da Claudio Cazzamali, figlio degli odierni attori”; in secondo luogo, “a distanza di pochi giorni, il sig. Capelli, preso dall’emotività e con il fine di prendere tempo



per capire la portata e l'incidenza nei suoi confronti della condotta illecita assunta dal sig. Toninelli, richiedeva ai signori Marino Cazzamali e Paolo Colombo il rinnovo dei prodotti Grazer che, sulla base di quanto in precedenza sottoscritto, risultavano in scadenza, peraltro senza necessità di esborsi da parte degli investitori”.

Con riguardo all'investimento nella Sicav maltese, evidenziava che “*a fronte dei versamenti effettuati dai ricorrenti sui conti della Banca depositaria intestati alla JVC Fund, risultano essere state regolarmente assegnate ai ricorrenti quote della Sicav, come comunicato ai clienti attraverso ricevute di assegnazione*”, e che l'intempestivo massiccio disinvestimento effettuato dagli attori ha determinato il danno, trattandosi di “*strumento di investimento a lungo termine e, peraltro, con profilo ad alto rischio*” (a seguito delle numerose richieste di riscatto, “*stante la presenza all'interno del portafoglio della Sicav di alcuni strumenti illiquidi, la società maltese ha potuto rimborsare solo parzialmente le somme investite, restituendo ai signori Cazzamali-Palazzini l'importo di € 85.979,00 e ai signori Cazzamali-Colombo l'importo di € 43.000,00. Il fatto che non sono stati poi eseguiti nuovi rimborsi, come inizialmente prospettato dal Fondo, trova ragione nelle modalità di liquidazione della Sicav, laddove a fronte della massive e imprevedute richieste di rimborso è risultato impossibile completare il programma di valorizzazione come originariamente previsto, con conseguente riduzione del valore delle quote in relazione ai costi iniziali di avviamento e gestione non adeguatamente ammortizzati nel periodo*”).

In punto di responsabilità contrattuale osservava che “*gli attori rivendicano il diritto alla restituzione di somme che, per loro stessa ammissione, non sono state incassate dall'odierno resistente, bensì da soggetti terzi. Inoltre, deve escludersi in radice che i documenti allegati dai ricorrenti possano avere alcuna valenza in ordine alla prova dell'esistenza di un credito risarcitorio laddove tale credito sia rivendicato nei confronti del sig. Giuseppe Capelli. Anzi, al contrario, tanto la documentazione contrattuale quanto le disposizioni di bonifico attestano in modo incontrovertibile l'estraneità del sig. Capelli rispetto alla responsabilità in ordine al mancato rimborso dei capitali investiti*”.

Escludeva inoltre la sussistenza di qualsiasi fatto illecito: “*semmai un illecito è stato commesso nella vicenda che ci occupa, lo stesso non è certamente da rinvenirsi nella condotta del sig. Capelli, il quale si è limitato a segnalare agli attori, per conto del Toninelli, i prodotti da quest'ultimo di volta in volta indicati e suggeriti, curando la raccolta delle sottoscrizioni degli investimenti su modulistica*



sempre da quest'ultimo predisposta e indicando le modalità di pagamento secondo le istruzioni fornite da costui".

Con la prima memoria ex art. 183, comma sesto, c.p.c. il convenuto replicava alle comparse di intervento:

- di CAZZAMALI/CANEVISIO, osservando che *"Quanto al merito della pretesa risarcitoria in relazione alla sottoscrizione delle quote della JVC Capitale Sicav plc, oggetto dello specifico intervento spiegato dai signori Cazzamali/Canevisio, è il caso di sottolineare come i predetti intervenuti fossero ben consapevoli della tipologia e del rischio di tale investimento, avendo peraltro gli stessi procurato una lettera di referenza per facilitare l'ingresso del signor Capelli nel Board del fondo d'investimento medesimo. Si rileva al riguardo che, nell'occasione, gli investitori provvedevano a firmare regolare modulistica per la sottoscrizione, espressamente dichiarando di essere clienti professionali sia in relazione all'esperienza di investimento sia avuto riguardo alle proprie capacità patrimoniali".* Rilevava inoltre che *"la perdita di valore delle quote del Fondo non può in alcun modo essere imputabile al signor Capelli"*, chiedendo la verifica delle sottoscrizioni disconosciute dalla controparte;
- di BELLICINI-GHEZZI, eccependo il difetto di legittimazione attiva di GHEZZI, *"atteso che, come infra verrà esposto e come peraltro risulta dalla ricostruzione operata dalla difesa avversaria, gli investimenti per cui è causa non sono al medesimo riferibili, essendo stati effettuati dalla madre signora Giovanna Bellicini".* Per il resto esponeva che *"Sin dall'inizio l'intervenuta effettuava investimenti in fondi di investimento e gestioni patrimoniali con Hypo Bank, e sempre per il tramite del predetto Istituto, con parte dei ricavi conseguiti stipulava una polizza di accumulo Grazer. In concomitanza con le prime avvisaglie di crisi della predetta Banca, e su consiglio del signor Capelli, la signora Bellicini si determinava ad aprire un conto presso Fineco Bank, dove poter effettuare con parte degli investimenti trading azionario. Si precisa al riguardo che la cliente aveva i codici di accesso di tale conto e costante-mente consultava la situazione degli investimenti, che per lungo tempo hanno prodotto una buona redditività, con evidente soddisfazione della cliente. Successivamente, nel corso del 2013, nell'ottica di diversificare la componente azionaria la signora Bellicini decideva di sottoscrivere un contratto di finanziamento tramite la Victory Capital Ltd, destinando*



un'importo di complessivi Euro 55.000 (mediante versamenti in due tranches di Euro 20.000 e di Euro 35.000) alla società amministrata dal signor Capelli, che pote-va investire come socio della JVC Capital Sicav plc. In tale società venivano successivamente investiti fondi per un ulteriore importo di Euro 10.000,00. Nel corso del 2016 la signora Bellicini decideva di chiedere il rimborso della polizza Grazer a suo tempo stipulata per il tramite di Hypo Bank. L'importo del netto ricavo, per un importo di Euro 41.000, veniva effettivamente accredi-tato sul conto Fineco per volere della stessa signora Bellicini, la quale, volendo evitare l'emergenza di tale disponibilità finanziaria per motivi fiscali, autorizzava il signor Capelli a gestire il reinvestimento di tali somme, attraverso i propri conti correnti, nella Victory Capital. Su incarico dell'intervenuta venivano quindi effettuati investimenti nella predetta socie-tà per un importo complessivo di Euro 106.000,00, e non già di Euro 136.000,00, come afferma-to dalla controparte. Anche in questo caso, a seguito delle vicende involgenti gli investimenti effettuati con l'agenzia del signor Toninelli e dell'interessamento della Guardia di Finanza, la signora Bellicini decideva di richiedere il rimborso anticipato di tutti gli investimenti”.

Concludeva quindi per il rigetto delle domande avversarie e, in subordine, in caso di accoglimento delle stesse, per la condanna del terzo chiamato alla manleva dalle conseguenze pregiudizievoli eventualmente derivanti dalla presente causa: *“se deve ricercarsi un responsabile nella vicenda che ci occupa lo stesso non è certo da individuarsi nel sig. Capelli, ignaro e sgomento quanto i ricorrenti delle condotte illecite assunte dal Toninelli e dal medesimo inconsapevolmente subite”,* precisando *“che i presunti danni patiti dagli attori, quantomeno con riferimento alle polizze Grazer, siano da imputarsi all'esclusiva condotta illecita del sig. Toninelli Claudio Domenico, che appare pacificamente colui che ebbe a gestire in via esclusiva le operazioni contestate e che pertanto, in ragione della sua esclusiva responsabilità, dovrà essere condannato al risarcimento rivendicato nel presente procedimento”.*

2.2 TONINELLI non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace alla prima udienza.

3. In corso di causa il Tribunale autorizzava, con ordinanza del 19 settembre 2017 (che non risulta oggetto di reclamo), il sequestro conservativo dei beni del convenuto, fino alla concorrenza della



somma di euro 500.000,00, a favore degli attori (sequestro già richiesto dagli attori *ante causam* e prima concesso con decreto emesso *i.a.p.*, poi revocato per carenza di *periculum in mora*).

Con ordinanza provvisoriamente esecutiva *ex art. 186-ter* c.p.c., emessa all'udienza di trattazione del 24.5.2018, il Tribunale ingiungeva al convenuto il pagamento nei confronti di BELLICINI dell'importo di euro 35.000,00, oltre interessi legali, spese (per euro 1.305,00) e accessori di legge.

Dopo la concessione dei termini *ex art. 183*, comma sesto, c.p.c il Tribunale disponeva c.t.u. contabile ai fini della ricostruzione dei versamenti netti effettuati dalle parti.

All'esito del deposito della perizia, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale respingeva le istanze istruttorie delle parti e fissava udienza di precisazione delle conclusioni. Dopo alcuni rinvii richiesti dalle parti per coltivare ipotesi di definizione amichevole della lite, non concretizzatesi per il rifiuto dell'offerta formulata dal convenuto di pagamento della somma complessiva di euro 170.000, il Tribunale tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.

4.1 Muovendo dalle questioni preliminari va innanzitutto confermata l'ammissibilità degli interventi svolti ai sensi dell'art. 105, comma primo, c.p.c. (peraltro non oggetto di contestazione tra le parti), trattandosi di fattispecie di "intervento litisconsortile", in cui gli intervenuti fanno valere un diritto autonomo con domanda connessa a quella degli attori (v. Cass. 11609/05, che ammette l'intervento litisconsortile di soggetti che lamentino la stessa tipologia di danni). In particolare, nel caso in esame, la connessione risiede nella comunanza della *causa petendi*: attori e intervenuti si qualificano, infatti, vittime di un disegno illecito unitario ordito dal convenuto, posto in essere con condotte materiali sovrapponibili e avvalendosi di soggetti terzi che coincidono.

4.2 Le questioni di carenza di legittimazione attiva di GHEZZI e passiva del convenuto esigono una premessa comune: come noto, "*la legitimatio ad causam, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte, mentre l'effettiva titolarità del rapporto controverso, attenendo al merito, rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite*" (cfr. *ex multis* Cass. civ., sez. I, 27/03/2017, n. 7776).

Al fine di valutare la fondatezza delle eccezioni preliminari in esame occorre quindi muovere dalla prospettazione attorea, essendo sufficiente che emerga su tale piano la coincidenza soggettiva,



rispettivamente, tra la titolarità passiva del rapporto controverso e la parte citata in giudizio, nonché tra la titolarità attiva del rapporto e la parte che agisce (in questo caso la parte che svolge atto di intervento adesivo autonomo).

Nella vicenda in esame (i) gli attori e gli intervenuti affermano di avere concluso un contratto con CAPELLI, in qualità di sedicente promotore finanziario, per la gestione dei propri investimenti; (ii) BELLICINI E GHEZZI sostengono di avere effettuato investimenti congiunti, di comune accordo, e di essere risultanti anch'essi vittime della condotta illecita della controparte: dette prospettazioni fattuali sono sufficienti a radicare la legittimazione, rispettivamente, passiva di CAPELLI e attiva di GHEZZI per le domande svolte in giudizio.

Peraltro le eccezioni in esame risultano altresì infondate nel merito: (i) la documentazione versata in atti (es. doc. 14-15 att.) individua espressamente CAPELLI come l'”*intermediario che ha collocato il contratto*”; (ii) gli stessi resoconti periodici predisposti da CAPELLI sono indirizzati congiuntamente a “BELLICINI-GHEZZI” (v. doc. 7 int.), a conferma del fatto che l'investimento era stato effettuato da madre e figlio, creditori in solido della prestazione.

5.1. Nel merito le domande svolte dagli attori e dagli intervenuti sono fondate.

L'abbondante mole documentale versata in atti rivela un'articolata frode finanziaria posta in essere dal convenuto biecamente e senza scrupoli di sorta, neppure nei confronti di soggetti già provati da gravi tragedie personali, salva una parvenza di pentimento desumibile dall'impegno a rimborsare parzialmente i clienti, garantito anche da assegno (doc. 34 e 23). Tale impegno, lungi dal rappresentare un “errore” dettato dall'emotività, costituisce invero una implicita ammissione di responsabilità in uno dei rari momenti di trasparenza da parte di CAPELLI, liberamente valutabile dal giudice nell'ambito del proprio convincimento.

È pacifico in primo luogo che, tramite l'intermediazione del convenuto, i clienti hanno investito in prodotti assicurativi inesistenti: *nulla quaestio* al riguardo, atteso che la compagnia assicurativa austriaca asseritamente emittente ha inequivocabilmente confermato (doc. 25 att.) la falsità di tutti i documenti consegnati da CAPELLI, dichiarando che nessuna polizza risultava emessa a favore dei soggetti richiedenti.



Al fine di indurre nei clienti la convinzione di avere sottoscritto un prodotto di investimento autentico e remunerativo risulta in atti la realizzazione di artifici rientranti nel classico notorio “Schema Ponzi” (oggetto del procedimento penale in corso richiamato dalle parti), nel quale i versamenti effettuati dagli ignari soggetti vengono parzialmente riutilizzati allo scopo di simulare la maturazione di interessi (sapientemente pagati ai clienti in prossimità della data di riscatto delle polizze), così da attrarre ulteriore capitale investito, in forma di rinnovo delle polizze, fino all’esplosione della mera “montagna di carta” alla base dell’operazione (doc. 14-15).

Con riferimento all’investimento nelle azioni della JVC Sicav, società di diritto maltese, emerge in via documentale che il convenuto ha proposto la sottoscrizione di quello che pacificamente costituisce un *hedge fund* (v. comparsa di risposta, i.e. un “fondo speculativo”) a clienti al dettaglio (non vi è traccia in atti della dichiarazione di possesso dei requisiti di cliente professionale ai fini Mifid né di un attività di verifica da parte dell’intermediario sulla concreta ricorrenza di tali requisiti, che come noto devono essere patrimoniali, conoscitivi e di soglia di investimento minimo), omettendo la consegna della documentazione informativa prevista dalla normativa (il doc. 18 non ha dignità di “fascicolo informativo”, ma rappresenta una mera *brochure* pubblicitaria, dalla quale neppure un tecnico esperto del settore, quale può essere considerato l’odierno giudice, riuscirebbe a ricavare granché sulle caratteristiche dello strumento finanziario) e fornendo periodiche valorizzazioni della quota rilevatesi obiettivamente erronee (v. doc. da 19 a 23 att.).

A ciò si aggiunga, circostanza tanto singolare quanto grave ed emblematica dell’esistenza di un disegno illecito unitario, la carica rivestita dal convenuto nel *Board of Directors* e nel Comitato Investimenti nella Sicav le cui quote venivano dallo stesso raccomandate ai clienti (oltre al ruolo nella Victory Holding Ltd), presupposto di una critica e ingestibile situazione di conflitto di interessi, neppure oggetto di puntuale *disclosure* ai clienti.

Le circostanze narrate dagli attori e dagli intervenuti, ora pacifiche perché incontestate con sufficiente grado di specificità, ora ampiamente provate dalle produzioni documentali, risultano sufficienti a fondare la responsabilità penale del convenuto, per plurime fattispecie di reato.

Non è disagevole, invero, rinvenire tutti gli elementi costitutivi della truffa, quanto meno con riferimento all’investimento in polizze assicurative Grazer pacificamente false, dell’appropriazione



indebita, relativamente alle distrazioni patrimoniali effettuate tramite i bonifici disposti dal convenuto grazie al possesso ingiustificato dei codici di accesso al conto corrente di BELLICINI, e dell'abusivismo finanziario (art. 166, d.lgs. 58/98), nella misura in cui CAPELLI non si limitava affatto a promuovere i servizi offerti da un intermediario (il rapporto con Banca Hypo Adria Bank era cessato da tempo e non si ha notizia di ulteriori intermediari preponenti), come consentito dalla propria licenza di promotore, ma arrivava a gestire egli stesso i risparmi dei clienti, senza essere in possesso dei requisiti, né morali né professionali, per svolgere tale servizio, in palese violazione delle riserve di attività previste dall'ordinamento a favore di assicurazioni e intermediari iscritti ai corrispondenti albi.

Il nesso causale con il pregiudizio subito da attori e intervenuti è evidente: se CAPELLI si fosse astenuto dal condurre un'attività di raccolta abusiva di risparmio, nei termini sopra delineati e in assenza delle prescritte autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza, neppure il danno derivato dall'investimento infausto nella JCV Sicav si sarebbe verificato, fermo restando che il danno associato all'investimento in polizze assicurative false va ricondotto primariamente all'operato del convenuto, figura centrale nell'ideazione e realizzazione della frode descritta sopra.

Peraltro l'esito non muterebbe neppure assumendo, per assurdo, l'assenza di rilevanza penale delle condotte per cui è lite: va da sé infatti che la promozione di servizi offerti da un intermediario assicurativo reo, secondo la prospettazione del convenuto, di avere architettato la frode, e il collocamento di un *hedge fund* presso investitori privi dei requisiti per la sottoscrizione delle quote configurano ipotesi di inadempimento contrattuale, non potendosi dubitare che, a prescindere dalla qualificazione che si voglia attribuire alla figura di CAPELLI (consulente, promotore, procacciatore di affari o "segnalatore"), un rapporto di natura contrattuale è comunque esistito tra le parti, a tacer peraltro dell'applicabilità dei principi affermati dalla giurisprudenza in materia di "contatto sociale".

Secondo le comuni regole in punto di responsabilità contrattuale, a fronte delle specifiche allegazioni degli attori/intervenuti, la prova del corretto adempimento era onere del convenuto, il quale di converso si è limitato a imputare la responsabilità esclusiva del danno a un terzo, rinunciando implicitamente alle istanze istruttorie formulate in corso di causa (v. foglio di precisazione delle conclusioni).



5.2 La quantificazione del danno, come risultante dalla c.t.u., non è oggetto di contestazione tra le parti (v. memorie tecniche dei c.t.p. e verbale dell'udienza di esame della perizia), salva una notazione del c.t.p. del convenuto sul c.d. *holding period*, questione irrilevante atteso che gli attori/intervenuti non avrebbero dovuto essere ammessi *ab origine* quale quotisti, non rientrando tra gli *eligible investors*.

Le risultanze peritali possono pertanto essere integralmente acquisite ai fini della decisione, trattandosi di conclusioni tecniche puntuali, accurate e logicamente coerenti, frutto di un percorso argomentativo razionalmente solido e approfondito.

Alla luce di quanto sopra osservato, il danno ascrivibile, sotto il profilo causale e soggettivo, al convenuto corrisponde alla differenza tra i versamenti effettuati e i rimborsi ricevuti da ciascuna parte del giudizio, in relazione ai due investimenti oggetto di contestazioni.

Pertanto CAPELLI è tenuto a pagare:

- a) a MARINO CAZZAMALI E GIACOMINA PALAZZINI, in solido, la somma di euro 314.020,82
- b) a PAOLO COLOMBO E OMBRETTA CAZZAMALI, in solido, la somma di euro 122.000,00
- c) a GIOVANNA BELLICINI E CRISTIAN GHEZZI, in solido, la somma di euro 63.336,77;
- d) a CLAUDIO CAZZAMALI E GIUSEPPINA CANEVISIO, in solido, la somma di euro 39.069,53.

Trattandosi di debito di valore, derivante da obbligo risarcitorio, dette somme vanno rivalutate secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 3 agosto 2016 (data della proposizione della denuncia/querela alla quale il danno si può presumere definitivamente consumato) e maggiorate di interessi in misura pari al tasso legale, secondo equo apprezzamento *ex art. 2056 c.c.*, precisandosi che tali interessi si applicano sulla somma rivalutata di anno in anno dalla data suindicata sino a quella di deposito della sentenza. Sull'ammontare così calcolato spettano infine gli interessi moratori, al tasso legale, dalla pronuncia della sentenza al saldo effettivo.

5.4. Il danno da mancato guadagno "*per omesso investimento*" dal 2011 al 2017 non può essere riconosciuto per difetto di allegazione della domanda: gli attori e gli intervenuti non hanno fornito



elementi in base ai quali formulare una qualsivoglia ipotesi di investimento alternativo nel periodo considerato, tale da assicurare un rendimento superiore all'inflazione, dovendosi dunque ritenere sufficiente a riparare il danno allegato l'accordata rivalutazione monetaria.

Non può essere accolta neppure la domanda di risarcimento del danno morale, in quanto svolta in termini eccessivamente generici: la domanda è meramente proposta nella conclusioni, senza adeguato supporto assertivo nella parte narrativa dell'atto di citazione o dell'atto di intervento, risultando quindi impossibile accertare la sussistenza di un pregiudizio, in termini di sofferenza personale, diretta conseguenza dei reati incidentalmente accertati in questa sede, profili peraltro rimasti inesplorati in corso di giudizio e rispetto ai quali non risultano proposte specifiche istanze istruttorie.

Va infine revocata l'ordinanza *ex* 186- *ter* c.p.c. pronunciata alla prima udienza in favore di BELLICINI, in quanto superata dalle statuizioni definitive di merito contenute nella presente sentenza.

6. La domanda formulata, a titolo di manleva, dal convenuto nei confronti del terzo chiamato non merita accoglimento per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo va osservato che il convenuto non agisce a titolo di regresso, affinché sia esercitata la propria quota di responsabilità solidale derivante da un illecito al quale avrebbero concorso condotte di più soggetti, ma pretende di essere manlevato integralmente, imputando al terzo, in via esclusiva, il fatto generatore della responsabilità. Orbene tale domanda non tiene conto che TONINELLI (i) risulta pacificamente estraneo all'investimento nella Sicav e (ii) riveste il ruolo di mero socio amministratore delle società S.A.T. snc e Toninelli Assicurazioni s.a.s., (*“rappresentate direttamente ed indirettamente dal sig. Toninelli Claudio Domenico”*), che vengono indicate dal convenuto come le entità responsabili della creazione della modulistica, dell'incasso dei pagamenti e della gestione in concreto delle polizze per cui è lite, ma non risultano tuttavia chiamate in causa, con evidenti risvolti in punto di legittimazione passiva del terzo chiamato persona fisica.

In secondo luogo è assorbente considerare, ai fini del rigetto nel merito della domanda di manleva, che il danno di cui si discute in questa sede deriva principalmente, sotto il profilo causale, dalla commissione di reati (truffa e abusivismo finanziario), accertati in via incidentale da questo Tribunale: ciò posto, non è neppure specificamente prospettato dal chiamante in causa il concorso nel reato da parte di TONINELLI, il quale – sulla base di quanto consta in atti ed è affermato dagli stessi



attori/intervenuti - non risulta avere avuto rapporti diretti con gli investitori che hanno promosso l'odierno giudizio. L'estraneità del terzo alle condotte foriere di danno, come ricostruite in giudizio, e la diversità dei titoli di responsabilità del convenuto (da reato e/o contrattuale) fatti valere dagli attori rispetto alla natura degli addebiti mossi da quest'ultimo nei confronti del terzo precludono l'accoglimento della domanda, dovendosi escludere la sussistenza di un idoneo nesso di causa.

7. La decisione sulle spese segue alla soccombenza del convenuto, il quale va condannato al rimborso delle spese sostenute dagli attori e dagli intervenuti, in solido tra loro, in quanto soggetti assistiti dalla medesima difesa tecnica e aventi analoga posizione processuale. Le spese sono quindi liquidate, avuto riguardo ai parametri medi del d.m. 55/2014 per le controversie aventi un valore compreso tra euro 260.000 ed euro 520.000, in euro 29.500,00 per compensi relativi alla fase di merito, previo aumento del 20% per l'assistenza di più parti (art. 4, comma 2), e in euro 5.000,00 per compensi relativi alla fase cautelare, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli), spese generali forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

La soccombenza comporta infine che i costi della c.t.u., come liquidati con decreto del 19.12.2019, siano definitivamente posti a carico del convenuto nei rapporti interni, ferma la responsabilità solidale di tutte le parti nei confronti del c.t.u., stante l'utilità condivisa della perizia.

P. Q. M.

Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, pronunciando in via definitiva nella causa di cui in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione:

- I) **CONDANNA** il convenuto GIUSEPPE CAPELLI a pagare, a titolo di risarcimento del danno ai sensi degli artt. 1223 c.c. e 185, comma secondo, c.p.,
 - e) a MARINO CAZZAMALI E GIACOMINA PALAZZINI, in solido, la somma di euro 314.020,82;
 - f) a PAOLO COLOMBO E OMBRETTA CAZZAMALI, in solido, la somma di euro 122.000,00;
 - g) a GIOVANNA BELLICINI E CRISTIAN GHEZZI, in solido, la somma di euro 63.336,77;
 - h) a CLAUDIO CAZZAMALI E GIUSEPPINA CANEVISIO, in solido, la somma di euro 39.069,53;oltre rivalutazione e interessi legali come da motivazione.



- II) RIGETTA, siccome infondata, la domanda formulata da GIUSEPPE CAPELLI nei confronti del terzo chiamato CLAUDIO TONINELLI
- III) REVOCA l'ordinanza *ex art. 186-ter* c.p.c. del 24.5.2018;
- IV) CONDANNA il convenuto a rimborsare agli attori e agli intervenuti, in solido, le spese del procedimento cautelare in corso di causa e del giudizio di merito, rispettivamente liquidate in euro 5.000,00 e in euro 29.500,00 per compensi, oltre al rimborso di spese vive (c.u. e bolli) spese generali forfettarie (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- V) PONE i costi della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidati in corso di causa con decreto del 19.12.2019, definitivamente a carico solidale di tutte le parti e in capo al convenuto nei rapporti interni.

Brescia, 26 aprile 2021

Il giudice unico
LORENZO LENTINI

